



UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
"NORMATIVA D'ATENEIO, PRIVACY, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA"

Ufficio Modifiche alla Normativa d'Ateneio

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA

Emanato con decreto rettorale 23 aprile 2015, n. 604

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, la gestione e il funzionamento del Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria in conformità alla normativa vigente, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneio.

Art. 2 – Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria originariamente istituito dal D.P.R. N° 1329/71, è stato confermato a valle dell'emanazione della Legge 240/10, con D.R. n. 885 del 30/04/2012.
2. Il Dipartimento di Fisica promuove, coordina ed organizza attività di ricerca e di didattica dell'Università della Calabria nel campo della Fisica, delle tecnologie relative e delle sue applicazioni, nonché nei campi interdisciplinari contigui alla Fisica stessa, nei settori scientifico-disciplinari in esso incardinati.
3. Il Dipartimento di Fisica contribuisce, nelle forme e nei modi opportuni, alla diffusione della cultura e delle metodologie proprie della ricerca scientifica. Esso mira inoltre allo sviluppo socio-economico del territorio, favorendo l'innovazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca.
4. Per perseguire tali scopi il Dipartimento di Fisica:
 - a) garantisce, sulla base di accordi preventivamente sottoscritti con gli altri dipartimenti, conformemente alla programmazione didattica di Ateneio e nel limite delle risorse disponibili, la copertura dei corsi di insegnamento all'interno dell'Ateneio, nei settori scientifico-disciplinari in esso incardinati.
 - b) favorisce le attività di ricerca, fornendo ai gruppi di ricerca del Dipartimento il necessario supporto logistico, organizzativo e amministrativo e facilitando la realizzazione di progetti di ricerca regionali, nazionali e internazionali;
 - c) promuove l'innovazione, la creatività e la diversificazione della ricerca nelle tematiche scientifiche del Dipartimento, anche con riferimento ai programmi di ricerca dell'Unione Europea e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche;



- d) collabora con le altre strutture dell'Ateneo e con enti pubblici e privati, sulla base di opportune convenzioni, ad attività di ricerca, di divulgazione scientifica e di trasferimento tecnologico;
 - e) cura i rapporti con le scuole del territorio calabrese per organizzare attività seminariali, di orientamento e di divulgazione scientifica nelle tematiche di interesse del Dipartimento;
 - f) si dà dei metodi di valutazione delle proprie attività didattiche e di ricerca ispirati ai criteri internazionalmente riconosciuti.
5. Il Dipartimento di Fisica ha autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale in accordo con la legislazione vigente, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo. Le sue attribuzioni e le sue modalità di funzionamento sono esplicitate oltre che dal presente Regolamento, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università della Calabria.

Art. 3 - Afferenza al Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono professori e ricercatori secondo le modalità previste nel Regolamento di Ateneo.
2. Al Dipartimento afferiscono inoltre:
 - a) i professori a contratto, le cui ricerche o i cui insegnamenti rientrano nei settori scientifico-disciplinari incardinati nel Dipartimento stesso;
 - b) i titolari di assegni di ricerca che svolgono la loro attività nei gruppi di ricerca del Dipartimento medesimo;
 - c) gli iscritti ai Corsi o alle Scuole di Dottorato di Ricerca (terzo ciclo) alla cui attivazione il Dipartimento abbia preso parte e/o i cui supervisor afferiscono al Dipartimento di Fisica;
 - d) il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura;
 - e) gli studenti dei Corsi di Laurea (primo ciclo), dei Corsi di Laurea Magistrale (secondo ciclo) e di Laurea Magistrale a ciclo unico che sono seguiti nella preparazione della prova finale, inerente il loro corso di studi, da un professore o ricercatore afferente al Dipartimento.
3. Gli appartenenti alle categorie di cui ai precedenti punti a), b) e c) afferiscono al Dipartimento dalla data di presentazione della relativa richiesta; gli appartenenti alla categoria di cui alla precedente lettera d) dalla data in cui prendono servizio presso il Dipartimento. Gli appartenenti alla categoria di cui alla precedente lettera e) afferiscono al Dipartimento dalla data di approvazione della relativa richiesta da parte del Direttore del Dipartimento. Le afferenze cessano a seguito del venir meno del titolo che giustifica l'appartenenza alla categoria.
Al momento dell'afferenza, il Direttore rilascia un certificato contenente l'indicazione delle risorse di cui ognuno degli afferenti al Dipartimento può disporre.



4. L'afferenza al Dipartimento di Fisica è incompatibile con l'afferenza ad altro Dipartimento.
5. I Professori Emeriti, i borsisti e gli iscritti alle Scuole di Specializzazione accedono alle strutture e ai servizi del Dipartimento utili allo svolgimento delle loro attività di ricerca o di didattica.

Art. 4 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento di Fisica:
 - a) il Consiglio di Dipartimento
 - b) la Giunta
 - c) il Direttore
 - d) la Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti

2. Sono istituite altresì presso il Dipartimento:
 - a) le Commissioni Didattiche Istruttorie e di Coordinamento dei Corsi di Laurea (primo ciclo), dei Corsi di Laurea Magistrale (secondo ciclo) e Laurea Magistrale a ciclo unico o, in alternativa, i Consigli di Corso di Studio;
 - b) la Commissione di Valutazione della Ricerca.

Art. 5 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a) promuove e coordina le attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari incardinati nel Dipartimento, approva il piano triennale della ricerca del Dipartimento, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi;
 - b) è responsabile dell'attuazione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate;
 - c) programma l'utilizzo delle risorse logistiche, strumentali e di personale destinate alla didattica e alla ricerca;
 - d) approva la relazione della Giunta sulla ripartizione tra i gruppi di ricerca dei fondi attribuiti al Dipartimento e gravanti sul Bilancio di Ateneo;
 - e) cura la gestione delle strutture per la didattica;
 - f) approva, per le parti di competenza del Dipartimento, il piano triennale della didattica;
 - g) approva gli accordi di collaborazione con gli altri Dipartimenti dell'Ateneo per la fornitura reciproca di servizi didattici e di ricerca;



- h) conferisce gli incarichi didattici ai professori e ai ricercatori afferenti al Dipartimento secondo le procedure e le modalità previste nei Regolamenti di Ateneo;
- i) delibera sulla programmazione didattica dei Corsi di Laurea (primo ciclo), Laurea Magistrale (secondo ciclo), Laurea Magistrale a ciclo unico, dei Corsi di Dottorato di Ricerca (terzo ciclo), delle Scuole di Specializzazione, nonché dei Corsi di Master Universitari e dei Corsi di Perfezionamento che fanno capo al Dipartimento o ai quali il medesimo concorre con altri Dipartimenti, per come stabilito nel Regolamento di Ateneo;
- j) coordina le attività didattiche e verifica la loro efficacia per i Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo che fanno capo al Dipartimento e collabora al coordinamento di altri Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo per i quali fornisce attività didattica, eventualmente avvalendosi di strutture di coordinamento;
- k) gestisce o concorre a gestire con altri Dipartimenti le Scuole di Specializzazione, nonché le altre attività formative quali i Master, nei settori scientifico-disciplinari incardinati nel Dipartimento;
- l) propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di Laurea (primo ciclo), Laurea Magistrale (secondo ciclo), Laurea Magistrale a ciclo unico, dei Corsi di Dottorato di Ricerca (terzo ciclo), delle Scuole di Specializzazione, delle Scuole Superiori e di Alta Formazione, dei Corsi di Master Universitari e dei Corsi di Perfezionamento, secondo modalità definite nei relativi Regolamenti di Ateneo e nel successivo art. 6;
- m) programma le attività didattiche e di ricerca, stabilendo obiettivi verificabili;
- n) approva un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo dell'Ateneo, con le direttive nazionali e con gli standard di qualità internazionali e ne rende pubblici i risultati, sentite la Commissione di Valutazione della Ricerca e la Commissione didattica paritetica docenti-studenti;
- o) formula le proposte di bando di posti di ricercatore a tempo determinato in composizione ristretta ai professori e ricercatori e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori e dei ricercatori; formula la proposta di chiamata di ricercatori a tempo determinato con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia;
- p) formula le proposte di bando di posti di professore in composizione ristretta alle categorie non inferiori a quelle dei posti da richiedere e la proposta di chiamata di professori di prima e seconda fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima



fascia e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia;

- q) approva i contratti di ricerca a tempo determinato e le proposte di utilizzo di personale di altri Enti pubblici per insegnamento e/o ricerca sulla base di convenzioni;
 - r) nel termine previsto dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità di Ateneo delibera, su indicazione della Giunta, sentito il Segretario di Dipartimento per la parte contabile, le proposte di budget per il successivo esercizio finanziario;
 - s) approva ogni anno la proposta di utilizzo del proprio budget e nel corso dell'anno le eventuali proposte di storni e di variazioni da presentare al Consiglio di Amministrazione;
 - t) delibera la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed Enti pubblici e privati per l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza e di attività didattiche esterne;
 - u) autorizza le spese superiori a 16.000,00 euro.
 - v) delibera, in composizione ristretta a professori e ricercatori, l'attribuzione della qualifica di cultore della materia ai soli fini della partecipazione alle commissioni per le prove di accertamento del profitto, secondo le modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo.
 - z) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il Consiglio di Dipartimento, in concorso con altri Dipartimenti, può proporre l'istituzione di:
- a) Centri di Servizio Interdipartimentali, per l'erogazione dei servizi di supporto alle attività didattiche e/o scientifiche;
 - b) Centri di Ricerca Interdipartimentali, per le attività scientifiche di rilevante impegno, connesse a specifici progetti di durata almeno quinquennale, in cui siano coinvolti più Dipartimenti;
 - c) Centri di Sperimentazione e/o Documentazione Scientifica, per la raccolta, la conservazione e la gestione di informazioni e di materiali sperimentali.
3. Il Consiglio di Dipartimento esprime parere sull'istituzione dei Laboratori a supporto sia delle attività di ricerca scientifica che delle attività didattiche afferenti al Dipartimento di Fisica. La richiesta formale di istituzione di ciascun Laboratorio deve essere corredata da un programma di attività scientifica - didattica da svolgere al suo interno e dalle consistenze in termini di spazi, attrezzature e personale disponibili per realizzare le attività di progetto.
4. Per la soluzione di particolari problemi, il Consiglio di Dipartimento può istituire commissioni consultive e, in particolare, per quanto concerne il coordinamento sia



dell'attività di ricerca che dell'attività didattica, può avvalersi della consulenza di rappresentanti qualificati dei vari campi.

5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare, a maggioranza assoluta degli aventi diritti al voto, parte delle sue attribuzioni alla Giunta, fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo. Nella delibera di delega devono essere esplicitamente indicati oltre all'oggetto anche i limiti temporali delle deleghe.
6. Nella prima seduta di ogni semestre il Consiglio di Dipartimento stabilisce il calendario delle sue riunioni ordinarie. Le riunioni sono convocate dal direttore con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo. Le riunioni del Consiglio di Dipartimento sono precedute dalle riunioni ordinarie della Giunta da convocarsi secondo le modalità di cui all'Art. 7 del presente Regolamento.

Art. 6 – Didattica

1. Il Consiglio di Dipartimento può proporre secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo:
 - a) l'istituzione e l'attivazione o la disattivazione di Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico;
 - b) l'istituzione e l'attivazione o la disattivazione di Corsi di Dottorato di Ricerca (terzo ciclo);
 - c) l'istituzione e l'attivazione o la disattivazione di Scuole di Specializzazione;
 - d) l'istituzione e l'attivazione o la disattivazione di Scuole Superiori e di Alta Formazione;
 - e) l'istituzione e l'attivazione o la disattivazione di Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello;
 - f) l'istituzione e l'attivazione o la disattivazione di Corsi di Perfezionamento.

Nelle proposte di istituzione devono essere esplicitamente indicate le risorse umane, strumentali ed economiche che il Dipartimento mette a disposizione per lo svolgimento delle attività formative.

2. Per i Corsi di Laurea (primo ciclo), Laurea Magistrale (secondo ciclo) e Laurea Magistrale a ciclo unico, afferenti al Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei professori e ricercatori, può proporre l'attivazione dei Consigli di Corso di Studio. Allo stesso Consiglio di Corso di Studio possono afferire più Corsi di Studio di primo e secondo ciclo in base a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

L'istituzione di Corsi di Dottorato di Ricerca (terzo ciclo) comporta l'attivazione del relativo Collegio dei docenti, disciplinato dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorati di Ricerca.
3. Per i Corsi di Laurea (primo ciclo), Laurea Magistrale (secondo ciclo) e Laurea Magistrale a ciclo unico per i quali non è attivo il Consiglio di Corso di Studio, il



Consiglio di Dipartimento, in composizione ristretta ai professori ed ai ricercatori ed a maggioranza assoluta:

- a) istituisce una Commissione Didattica Istruttoria e di Coordinamento di uno o più Corsi di Studio, che organizza le attività didattiche secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo;
 - b) individua i membri della Commissione;
 - c) nomina il Coordinatore della Commissione che:
 1. rappresenta la Commissione stessa;
 2. sovrintende e coordina le attività del Corso di Studio.
4. La Commissione dura in carica due anni e i componenti sono rinnovabili per una sola volta.
 5. In caso di dimissioni o decadenza, i singoli componenti della Commissione sono sostituiti con le stesse modalità. Il componente subentrante dura in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto.
 6. Il Consiglio di Dipartimento, per ogni Corso di Laurea (primo ciclo), Laurea Magistrale (secondo ciclo) e Laurea Magistrale a ciclo unico incardinato nel Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso di Studio ovvero della Commissione Didattica Istruttoria e di Coordinamento:
 - a) approva ogni anno il Manifesto degli Studi relativo all'anno accademico successivo;
 - b) esprime parere sul Regolamento didattico da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico.
 7. Il Consiglio di Dipartimento, per ogni Corso di Laurea (primo ciclo), Laurea Magistrale (secondo ciclo) e Laurea Magistrale a ciclo unico incardinato nel Dipartimento stesso:
 - a) propone l'ordinamento didattico, sentiti i consigli dei corsi di studio, ove istituiti, nonché le relative modifiche;
 - b) approva i piani di studio individuali degli studenti ove il Consiglio di corso di studio non sia costituito.
 8. Il Consiglio di Dipartimento delibera la richiesta di accreditamento e di istituzione di Corsi di Dottorato di Ricerca secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorati di Ricerca.
 9. I Consigli di Corso di Studio e i loro Coordinatori e/o il Collegio dei docenti e il Coordinatore del corso di dottorato e/o le Commissioni Didattiche Istruttorie e di Coordinamento e i loro Coordinatori si avvalgono della collaborazione del personale tecnico-amministrativo destinato allo scopo dal Dipartimento.

Art. 7 – La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta dal Direttore, che la presiede e, qualora non ne faccia già parte, dal vicedirettore a titolo consultivo, dal Segretario di Dipartimento, con voto consultivo,



e da otto membri eletti tra i professori di ruolo e i ricercatori del Dipartimento, secondo le modalità del successivo art. 14.

2. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni.
3. La Giunta, eventualmente invitando esperti di singoli settori scientifici - disciplinari, propone la ripartizione, tra i Gruppi di Ricerca, dei finanziamenti attribuiti al Dipartimento gravanti sul Bilancio di Ateneo e sottopone una dettagliata relazione al riguardo al Consiglio di Dipartimento.
4. I membri della Giunta del Dipartimento di Fisica decadono alla scadenza del mandato, oppure alla cessazione a qualunque titolo, del Direttore.
5. La Giunta all'atto dell'insediamento stabilisce i compiti specifici per i quali ciascuno dei suoi membri coadiuva operativamente il Direttore e ne dà informazione al Consiglio di Dipartimento. Successive revisioni di tali compiti saranno pure comunicate al Consiglio di Dipartimento.
6. Possono essere invitate a riunioni della Giunta, su richiesta del Direttore, limitatamente alla discussione di specifici argomenti all'ordine del giorno e senza diritto di voto, persone di cui si ritenga utile il contributo. Esaurita l'esposizione e risposto ad eventuali domande a chiarimento, l'uditore deve essere invitato ad allontanarsi dalla sala della riunione.
7. Nella prima seduta di ogni semestre la Giunta stabilisce il calendario delle sue riunioni ordinarie. Il Direttore comunica ai membri della Giunta l'O.d.G. con almeno due giorni lavorativi di anticipo. La prima seduta ordinaria deve avvenire entro sette giorni non festivi, secondo il calendario accademico, dalla data di elezione della Giunta stessa.
8. La Giunta può essere convocata in via straordinaria dal Direttore o su richiesta motivata da almeno 1/3 dei suoi membri. In tal caso la convocazione dovrà essere fatta almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta.
9. La Giunta può essere convocata dal Direttore in seduta urgente con un preavviso di almeno due giorni lavorativi. Nella convocazione dovrà essere indicato il motivo dell'urgenza.
10. Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura del Segretario di Dipartimento. I verbali, una volta approvati, verranno pubblicati sul sito web del Dipartimento.
11. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno cinque membri effettivi aventi diritto al voto deliberativo.
12. Le delibere vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Art. 8 - Il Direttore

1. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Dipartimento;

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



- b) presiede il Consiglio, la Giunta e la Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti;
- c) rende esecutive le delibere degli organi del Dipartimento;
- d) promuove, in collaborazione con la Giunta, le attività del Dipartimento;
- e) ha funzioni di iniziativa, indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
- f) è responsabile dell'osservanza, nell'ambito dipartimentale, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
- g) tiene i rapporti con gli altri Organi dell'Università della Calabria;
- h) propone al Consiglio di Dipartimento soluzioni ai fabbisogni che emergono nel Dipartimento e la distribuzione delle risorse;
- i) propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Segretario di Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
- j) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza degli Organi del Dipartimento, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione. Ne dà comunque immediata comunicazione, anche per via telematica, ai membri del Consiglio stesso, comprovandone la necessità e l'urgenza;
- k) è consegnatario degli spazi assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
- l) previa apposita delibera del Consiglio di Dipartimento, formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;
- m) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo operante nel Dipartimento;
- n) nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre, secondo le modalità definite dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità di Ateneo e dal regolamento in materia di spese in economia;
- o) sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
- p) mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche e didattiche;
- q) predisporre gli atti di natura amministrativo-contabile nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità di Ateneo;
- r) promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;



- s) esercita tutte le altre attribuzioni derivantigli dalla normativa in vigore.
2. Il Direttore può avvalersi, nell'espletamento del suo mandato, di Delegati a funzioni e compiti specifici. I Delegati svolgono le funzioni ed i compiti loro attribuiti fino alla scadenza o alla cessazione a qualunque titolo del mandato del Direttore. La delega può essere revocata in qualunque momento dal Direttore.
 3. Il Direttore indica un Vice-Direttore, scelto tra i professori di ruolo di prima o di seconda fascia afferenti al Dipartimento di Fisica, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. Il Vice-Direttore è nominato con decreto del Rettore e, qualora non ne faccia parte, partecipa a solo titolo consultivo ai lavori della Giunta.

Art. 9 - Il Segretario

1. In accordo con lo Statuto, l'incarico di Segretario ha durata triennale ed è attribuito dal Direttore Generale su proposta del Direttore di Dipartimento, sentita la Giunta, a un dipendente appartenente all'area amministrativa-gestionale in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di Ateneo.
2. Il Direttore del Dipartimento, sentita la Giunta, con atto motivato e in contraddittorio può revocare in ogni momento dall'incarico il Segretario, per mancata efficacia e mancata efficienza dell'attività amministrativa e contabile ascrivibile all'interessato.
3. Al Segretario verrà riconosciuta, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 87 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto università, l'indennità di responsabilità di cui all'articolo 91 del medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. L'importo di detta indennità verrà definito in sede di contrattazione decentrata.

Art. 10 – Composizione e funzionamento del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) il Direttore, che lo presiede;
 - b) i professori di ruolo e ricercatori che afferiscono al Dipartimento;
 - c) il Segretario, con voto consultivo, che cura la redazione del verbale;
 - d) i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 33%, arrotondato all'intero superiore, della consistenza della medesima categoria afferente al Dipartimento;
 - e) i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea (primo ciclo), Laurea Magistrale (secondo ciclo) e Laurea Magistrale a ciclo unico incardinati nel Dipartimento, eletti secondo modalità disciplinate da apposito Regolamento elettorale di Ateneo, in numero pari al 10% arrotondato all'intero superiore, dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - f) gli studenti, afferenti al Dipartimento, frequentanti il terzo anno dei Corsi di dottorato di ricerca (terzo ciclo) alla cui attivazione il Dipartimento ha preso parte, con voto pesato complessivo pari al 5% dei professori di ruolo e



ricercatori afferenti al Dipartimento di Fisica, arrotondato all'intero superiore, e comunque con peso non superiore a 1 per persona;

- g) gli assegnisti di ricerca, afferenti al Dipartimento, con voto pesato complessivo pari al 10% dei professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento di Fisica, arrotondato all'intero superiore, e comunque con peso non superiore a 1 per persona.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento. Possono essere ammesse a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Dipartimento, limitatamente alla discussione di particolari argomenti iscritti all'ordine del giorno, a seguito di invito del Direttore, altre persone il cui contributo a tali argomenti sia considerato utile.
 3. Se un membro eletto del Consiglio di Dipartimento non porta a termine il suo mandato, viene sostituito dal primo dei non eletti della stessa categoria. Qualora la lista degli eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza. Il mandato del nuovo membro scadrà contemporaneamente a quello degli altri rappresentanti.
 4. Gli atti del Consiglio di Dipartimento sono pubblici.
 5. Il Consiglio di Dipartimento è convocato per iscritto dal Direttore con preavviso non inferiore a cinque giorni lavorativi. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Dipartimento deve essere affisso all'albo e pubblicato sul sito web del Dipartimento. La convocazione del Consiglio di Dipartimento deve essere effettuata dal Direttore qualora essa venga richiesta da almeno quattro membri della Giunta ovvero da almeno 1/3 dei membri del Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento può essere convocato dal Direttore in seduta urgente con preavviso non inferiore a due giorni lavorativi. Nella convocazione devono essere indicati i motivi dell'urgenza.
 6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di componenti del Consiglio il cui voto pesato sia almeno superiore alla metà del peso complessivo del voto dei componenti il Consiglio, sottratto il peso dei voti degli assenti giustificati.
 7. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il peso dei voti favorevoli deve essere superiore alla somma dei pesi dei voti contrari e delle astensioni), salvo che non sia diversamente disposto.
 8. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Segretario. I verbali delle riunioni sono pubblicati sul sito web del Dipartimento.



Art. 11 Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti

1. La Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti è costituita da uno studente per ogni Corso di Studio incardinato nel Dipartimento e da un pari numero di professori e ricercatori, ivi compreso il Direttore del Dipartimento che la presiede.
2. I rappresentanti degli studenti in seno alla Commissione sono eletti secondo le modalità disciplinate da apposito Regolamento elettorale di Ateneo.
3. La componente professori e ricercatori è eletta dai professori e dai ricercatori costituiti in collegio unico. Non sono eleggibili i Coordinatori dei Corsi di dottorato di ricerca e i Coordinatori delle Commissioni Didattiche Istruttorie e di Coordinamento ovvero i Coordinatori dei Consigli di Corso di Laurea. Sono altresì esclusi dall'elettorato passivo i professori ed i ricercatori che non siano in grado di garantire almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo o della data di scadenza del contratto nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Gli eletti vengono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta. L'inizio del mandato dei componenti eletti coincide con la data di decorrenza prevista nel provvedimento di nomina.
4. La Commissione rimane in carica due anni.
5. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni e ogni altra ipotesi di perdita della carica di componente subentra il primo dei non eletti. Qualora la lista sia esaurita i professori e i ricercatori membri della Commissione sono sostituiti da altri eletti con le stesse modalità di cui al comma 3. Il componente subentrante dura in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto.
6. La Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti ha competenza:
 - a) a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b) a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
 - c) a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio;
 - d) a svolgere ogni altra funzione ad essa attribuita dalle disposizioni vigenti e dai regolamenti universitari.

Art. 12 - Commissione di Valutazione della Ricerca

1. La Commissione di Valutazione della Ricerca è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori del Dipartimento e designati dal Consiglio di Dipartimento, in composizione ristretta alla medesima componente, a maggioranza assoluta. Non sono designabili il Direttore, il vice-Direttore, i membri della Giunta, i Coordinatori dei Corsi



- di Dottorato di Ricerca, i Coordinatori delle Commissioni Didattiche Istruttorie e di Coordinamento ovvero i Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio.
2. Il Presidente viene designato dalla Commissione tra i propri membri nella riunione di insediamento convocata dal Direttore. Il Presidente è nominato con provvedimento del Direttore del Dipartimento. In caso di dimissioni o decadenza, i singoli componenti della Commissione sono sostituiti con le stesse modalità. Il componente subentrante dura in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto. La Commissione dura in carica due anni e i componenti sono rinnovabili per una sola volta.
 3. La Commissione di Valutazione della Ricerca ha competenza:
 - a) a svolgere attività di monitoraggio delle attività di ricerca del Dipartimento;
 - b) a svolgere attività di monitoraggio sull'avanzamento dei progetti di ricerca di cui è responsabile il Dipartimento;
 - c) a svolgere attività di monitoraggio sull'attività dei ricercatori a tempo determinato e degli assegnisti di ricerca;
 - d) a individuare e/o applicare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di ricerca ovvero il grado di vicinanza tra obiettivi prestabiliti e risultati ottenuti;
 - e) nella raccolta dei dati necessari alla compilazione della scheda SUA-RD, coadiuvando il Direttore in questo compito.

Art. 13 - Elezione del Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore è eletto tra i professori ordinari e straordinari afferenti al Dipartimento che abbiano optato per il tempo pieno o che abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, che avrà effetto dall'inizio del mandato e che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. L'elettorato attivo è costituito dai membri del Consiglio di Dipartimento, con voto pesato per ogni componente, in accordo con il precedente art. 10 del presente regolamento.
3. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. La votazione di ballottaggio è valida se vi ha preso parte almeno il 40% degli aventi diritto al voto.
4. Nel caso d'indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, o anche in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum per la validità della votazione, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.
5. Il Direttore dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Il Direttore eletto è nominato con Decreto del Rettore.



6. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema del ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi nella seconda votazione e in caso di parità prevale il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
7. Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Direttore, il decano dei professori di prima fascia del Dipartimento indice le elezioni del Direttore e stabilisce le date per le due votazioni e per l'eventuale votazione di ballottaggio. Il Decano provvede altresì, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, alla costituzione del relativo seggio elettorale ed alla designazione del suo Presidente, nella persona di un professore di prima fascia.
8. In caso di interruzione anticipata del mandato, il Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento provvede ad indire le elezioni entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

Art. 14 - Elezione della Giunta

1. Le elezioni della Giunta sono convocate dal Direttore di Dipartimento, che provvede alla nomina del relativo seggio elettorale, entro trenta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina del Direttore e con almeno quindici giorni di anticipo.
2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti in seno alla Giunta spetta ai professori di ruolo ed ai ricercatori che afferiscono al Dipartimento alla data prevista per la votazione che a tal fine si costituiscono in collegio unico.
3. Le votazioni sono valide se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto.
4. Ogni elettore ha diritto ad esprimere una sola preferenza.
5. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio nei ruoli universitari. A parità di anzianità di servizio nei ruoli universitari prevale il candidato anagraficamente più anziano.
6. Gli eletti vengono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
7. L'inizio del mandato dei componenti eletti coincide con la data di decorrenza prevista nel provvedimento di nomina.
8. La Giunta decade alla scadenza del mandato, ovvero alla cessazione a qualunque titolo del Direttore.



Art. 15 - Elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento

1. Le elezioni delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo vengono convocate dal Direttore di Dipartimento, che provvede alla nomina del relativo seggio elettorale, con almeno quindici giorni di anticipo.
2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio nel Dipartimento alla data prevista per la votazione.
3. Ogni elettore ha diritto ad esprimere una sola preferenza.
4. Per la validità delle elezioni è necessario che abbia partecipato al voto almeno il trenta per cento degli aventi diritto.
5. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio nei ruoli universitari. A parità di anzianità di servizio prevale il candidato anagraficamente più anziano.
6. Gli eletti vengono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
7. L'inizio del mandato dei rappresentanti eletti coincide con la data di decorrenza prevista nel provvedimento di nomina.
8. Le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento durano in carica tre anni.

Art. 16 - Norme generali per le designazioni elettive

1. Tutte le operazioni elettorali per la designazione del Direttore, dei membri del Consiglio e della Giunta sono svolte da un Seggio elettorale di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario.

Art. 17 - Mozioni di sfiducia

1. Al Consiglio di Dipartimento possono essere presentate mozioni di sfiducia motivate nei riguardi della Giunta solidalmente o del Direttore. Le mozioni di sfiducia possono essere presentate da almeno 1/3 dei membri di Giunta, o da almeno 1/3 dei membri del Consiglio.
2. Il Consiglio di Dipartimento in seduta straordinaria discute la mozione di sfiducia. La convocazione del Consiglio viene fatta dal Professore Ordinario con maggiore anzianità in ruolo, escluso il Direttore, entro quindici giorni non festivi secondo il calendario accademico dalla data di ricezione della mozione scritta al protocollo del Dipartimento.
3. Il numero legale per la validità della seduta straordinaria è fissato nella meta più uno degli aventi diritto al voto.



4. Il Consiglio può approvare o respingere la mozione; l'approvazione deve avvenire con un voto il cui peso sia superiore alla metà del peso totale del voto dei consiglieri.

Art. 18 - Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari, le disposizioni dello Statuto dell'Università della Calabria, nonché le norme contenute nei regolamenti dell'Università della Calabria.

Articolo 19 – Indennità

1. La partecipazione agli organi di autogoverno previsti dal presente regolamento non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 20 - Modifiche del Regolamento

1. Le proposte di modifica o di integrazione al presente Regolamento devono essere approvate in un Consiglio di Dipartimento appositamente convocato. L'approvazione deve avvenire con un voto il cui peso sia superiore alla metà del peso totale del voto dei consiglieri.
2. Le proposte di modifica devono essere a disposizione dei componenti del Consiglio di Dipartimento, a cura del Direttore, almeno una settimana prima della data prevista per il Consiglio.